



COMUNE DI SALCEDO
(Provincia di Vicenza)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

ANNO 2018
N. 33 del Reg. Delibere

OGGETTO: SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE NELL'AMBITO DENOMINATO ATEM VICENZA 3 - VALLI DELL'ASTICO, LEOGRA E TIMONCHIO. APPROVAZIONE DELLO STATO DI CONSISTENZA DELLA RETE AL 31.12.2016 ED ALIENAZIONE DI RETI, IMPIANTI E STRUMENTAZIONI ACCESSORIE, DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI SALCEDO, DESTINATE ALLA DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE, MEDIANTE LA PROCEDURA DI GARA D'AMBITO "VICENZA 3";

L'anno 2018 , il giorno 19 del mese di Dicembre alle ore 21:30 nella sala consigliare si è riunito il Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

		Presente/Assente
p.i. Gasparini Giovanni Antonio	Sindaco	Presente
Carli Michele	Vice Sindaco	Presente
Xausa Rudy	Consigliere	Assente
Lazzaretti Antonio	Consigliere	Presente
Lazzaretti Walter	Consigliere	Presente
Pavan Aldo	Consigliere	Presente
Lavarda Davide	Consigliere	Presente
Tura Carlo	Consigliere	Presente
Valle Giulia	Consigliere	Presente
Pasquale Federico	Consigliere	Assente
Azzolin Umberto	Consigliere	Presente
Galvan Giada	Assessore Esterno	Presente

N. Presenti 9 N. Assenti 2

Assiste il Segretario Comunale Dott. Renato Graziani.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. p.i. Giovanni Antonio Gasparini nella sua qualità Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

OGGETTO: SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE NELL'AMBITO DENOMINATO ATEM VICENZA 3 - VALLI DELL'ASTICO, LEOGRA E TIMONCHIO. APPROVAZIONE DELLO STATO DI CONSISTENZA DELLA RETE AL 31.12.2016 ED ALIENAZIONE DI RETI, IMPIANTI E STRUMENTAZIONI ACCESSORIE, DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI SALCEDO, DESTINATE ALLA DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE, MEDIANTE LA PROCEDURA DI GARA D'AMBITO "VICENZA 3";

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che l'art. 14, comma 1, del D.Lgs. n. 164/2000 (C.D. Decreto Letta) ha sancito che l'attività di distribuzione del GAS naturale è un servizio pubblico da affidare esclusivamente mediante gara per periodi di tempo non superiori a dodici anni, e che competono agli Enti Locali le attività di indirizzo, di vigilanza, di programmazione e di controllo sulla distribuzione, regolando i rapporti con il gestore mediante appositi contratti di servizio;

RICORDATO che il Comune di Salcedo ha deciso di espletare in forma associata la gara pubblica per l'affidamento della concessione del servizio di distribuzione del gas e che quindi:

- con delibera di Giunta Comunale n. 05 del 18.02.2010 il Comune di Salcedo ha approvato il *protocollo di intesa per l'affidamento in forma associata del servizio di distribuzione gas, ai sensi del D.Lgs. 164/2000*, assegnando al Comune di Sandrigo il ruolo di "Comune capofila" e stazione appaltante;
- il protocollo di intesa approvato con la richiamata D.G.C. 05/2010 è stato sottoscritto dal Comune di Salcedo in data 29/06/2010, unitamente ai comuni di Breganze, Calvene, Fara Vicentino, Lugo di Vicenza, Mason Vicentino, Molvena, Monte di Malo, Montecchio Precalcino, Pianezze, Sandrigo, Sarcedo, Schiavon e Zugliano per i quali il servizio di distribuzione del gas metano era gestito dalla società Ascopiave S.p.A. con sede in Pieve di Soligo (TV) c.f. 03916270261;
- con delibera di Giunta Comunale n. 25 del 29.07.2010, il Comune di Salcedo ha approvato lo stato di consistenza degli impianti, la stima della rete di distribuzione del gas metano (quale indennizzo da corrispondere al gestore uscente) ed il prospetto di calcolo delle compensazioni economiche con il quale è stato definito – tra i comuni aderenti al protocollo – il criterio assunto per il riparto del canone annuale complessivo che sarebbe risultato dalla gara;
- con determina del Responsabile del Servizio Patrimonio del Comune di Sandrigo n. 635 del 27/08/2010 è stato approvato il bando di gara e la relativa documentazione allegata per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas metano, a mezzo di rete urbana nei territori dei Comuni aderenti al protocollo di intesa succitato;
- il Comune di Sandrigo (*Comune capofila*), con determina del Responsabile del Servizio Patrimonio n. 965 del 22/12/2010, poi rettificata con determina n. 70 del 03/02/2011, ha aggiudicato la gara alla società Ascopiave S.p.A. con sede in Pieve di Soligo (TV), cf 03916270261 (stesso gestore uscente ed entrante);
- con delibera di Giunta Comunale n. 05 del 22.03.2011, a chiusura delle operazioni di gara, è stato approvato il prospetto riepilogativo definitivo per il calcolo delle compensazioni economiche tra i Comuni aderenti al protocollo di intesa, dal quale risulta che il Comune di Salcedo percepirà un canone annuale nella misura dello 0,913% del valore complessivo offerto da Ascopiave S.p.A., a sua volta ottenuto moltiplicando € 28,00 per il numero complessivo degli utenti di tutti i Comuni, aggiornato al 31 dicembre dell'anno precedente;
- in data 21.04.2011 è stato sottoscritto tra le parti il contratto Rep. S.C. n. 332, registrato a Thiene il 04.03.2011 – Serie 1 n. 76, ad oggetto "CONTRATTO DI SERVIZIO – TRA IL COMUNE DI SALCEDO E LA SOCIETÀ ASCOPIAVE S.P.A. – PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE AI SENSI DELL'ARTICOLO 14 DEL DECRETO LEGISLATIVO 23 MAGGIO 2000, N. 164", da cui risulta, tra l'altro, che:

- Ascopiave S.p.A. acquisisce la disponibilità degli impianti dalla data di consegna degli stessi ed è tenuta a corrispondere al Comune di Salcedo, contestualmente alla consegna, la somma di € 278.626,00 più Iva di legge, a titolo di corrispettivo per l'affidamento del servizio per 12 anni;
- Il Comune di Salcedo, contestualmente alla consegna degli impianti, è tenuto a versare ad Ascopiave S.p.A. la somma di € 278.626,00 più Iva di legge, a titolo di indennizzo per l'acquisizione del patrimonio impiantistico;
- Ascopiave S.p.A. dovrà versare al Comune di Salcedo un canone annuale del valore complessivo ottenuto moltiplicando 28,00 euro/utente/anno per il numero degli utenti attivi nell'ambito dei territori comunali, complessivamente considerati, di Breganze, Calvene, Fara Vicentino, Lugo di Vicenza, Mason Vicentino, Molvena, Monte di Malo, Montecchio Precalcino, Pianezze, Salcedo, Sandrigo, Sarcedo, Schiavon e Zugliano, nonché della frazione San Vito in comune di Marostica;
- la durata del contratto è fissata in dodici anni, decorrenti dalla data stabilita nel verbale di consegna delle reti e degli impianti (dal 01/05/2011 al 30/04/2023);
- al termine dell'affidamento, al gestore spetta un indennizzo, ex art. 14, comma 8, del D.Lgs. 164/2000, dato dalla somma:
 - del valore residuo non ammortizzato delle immobilizzazioni tecniche previste nel Piano industriale, riferite al comune di Salcedo;
 - del contributo agli oneri sostenuti per acquisire la gestione, pari ad euro 202.707,00, a titolo di risconto del corrispettivo una tantum per l'affidamento del servizio;

PRESO ATTO della significativa evoluzione della disciplina in tema di mercato del gas naturale, ed in particolare che:

- in base al combinato disposto degli artt. 46-bis, comma 1, del D.L. 159/2007, convertito con modificazioni dalla L. 222/2007, e 37, comma 2, del D.L. 83/2012, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, **ora** le gare per l'individuazione del gestore del servizio di distribuzione gas devono essere indette esclusivamente a livello di ambiti territoriali minimi (ATEM);
- l'art. 46 bis, comma 1, del D.L. 159/2007 ha delegato il Governo, e per esso il Ministro dello Sviluppo Economico e il Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie Locali, ad emanare due distinti decreti, un primo finalizzato a stabilire "*i criteri di gara e di valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio di distribuzione di gas*", ed un secondo destinato a determinare "*gli ambiti territoriali minimi per lo svolgimento delle gare per l'affidamento del servizio*", nonché "*misure per l'incentivazione delle relative operazioni di aggregazione*";

RICHIAMATI:

- il D.M. 19/01/2011 "*Determinazione degli ambiti territoriali nel settore della distribuzione del gas naturale*" (pubblicato nel GURI n. 74 del 31/03/2011) che:
 - all'art. 1, individua 177 ATEM, prevedendo la suddivisione per la provincia di Vicenza in quattro ATEM: Vicenza 1; Vicenza 2; Vicenza 3; Vicenza 4;
 - all'art. 2, comma 1, prevede che "*gli Enti locali di ciascun ambito territoriale minimo affidano il servizio di distribuzione gas previsto dall'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, tramite gara unica*";
- il D.M. 18/10/2011 "*Determinazione dei Comuni appartenenti a ciascun ambito territoriale del settore della distribuzione del gas naturale*" (pubblicato nel GURI n. 252 del 28/10/2011) che individua i Comuni appartenenti a ciascuno di detti ATEM, includendo il Comune di Salcedo nell'ATEM 3 all'uopo denominata "*Valli dell'Astico, Leogra e Timonchio*"

CONSIDERATO che il c.d. "decreto criteri" - D.M. 12 novembre 2011, n. 226 "*Regolamento per i criteri*

di gara e per la valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio della distribuzione del gas naturale, in attuazione dell'art. 46-bis del D.L. n. 159/2007, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 227/2007" (pubblicato nel GURI n. 22 del 27/01/2012):

- ha indicato i criteri di gara e di valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio;
- ha previsto che gli Enti locali di ogni ambito individuino nel Comune capoluogo, se presente nell'ambito, o negli altri casi, alternativamente in un Comune capofila o nella Provincia o in altro soggetto già esistente (come una società di patrimonio delle reti), la stazione appaltante cui delegare il compito di predisporre, indire e aggiudicare la gara d'ambito;
- ha previsto la possibilità che i Comuni deleghino alla stazione appaltante anche le attività propedeutiche all'indizione della gara (c.d. funzioni locali), oltre che, salvo l'indicazione di un diverso soggetto, il ruolo di "controparte del contratto di servizio", che comprende la funzione di vigilanza e controllo sull'esecuzione del contratto;
- in particolare, l'articolo 2, comma 2, del predetto D.M. 226/2011 prevede che il Comune capoluogo di provincia, qualora appartenente all'ambito, o la Provincia, negli altri casi, convochino gli Enti locali per l'individuazione della Stazione Appaltante entro i termini previsti dall'allegato I al medesimo D.M.;

RILEVATO che, in ottemperanza alla suddetta previsione normativa:

- la Provincia di Vicenza, in data 23 febbraio 2015 ha convocato i Comuni dell'ambito "Vicenza 3 – Valli dell'Astico, Leogra e Timonchio", i quali, giusto verbale d'assemblea prot. 12678 del 23/02/2015, hanno designato il Comune di Schio quale soggetto cui delegare il ruolo di stazione appaltante per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale;
- il Comune di Schio, a seguito convocazione-informazione dei Comuni aderenti all'ambito "Vicenza 3 – Valli dell'Astico, Leogra e Timonchio", avvenuta in data 09/03/2015, ha predisposto il testo definitivo dello schema di convenzione regolante i rapporti con i Comuni rientranti in tale ambito relativamente alle attività inerenti l'incombenza affidatagli a seguito della designazione di cui sopra;

RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 33 del 30.09.2015 ad oggetto "Approvazione della convenzione per la gestione in forma associata della procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio di distribuzione del GAS naturale dell'ambito territoriale "Vicenza 3 Valli dell'Astico, Leogra e Timonchio" e la successiva gestione del contratto di servizio";

CONSIDERATO che:

- a seguito della gara pubblica indetta e conclusa dal Comune di Sandrigo (capofila) ai sensi del D. Lgs. n. 164/2000, citata in precedenza, gli impianti esistenti alla data del 01/05/2011 sono stati acquisiti in proprietà del Comune dal gestore uscente Ascopiave S.p.A., finanziando l'operazione di acquisto con l'utilizzo delle somme versate dalla stessa – in quanto aggiudicataria della gara (quindi nella medesima veste di gestore entrante e gestore uscente) – a titolo "di corrispettivo per l'affidamento del servizio" nella misura di €278.626,00;
- l'importo del "corrispettivo per l'affidamento del servizio" corrisposto da Ascopiave S.p.A. coprirebbe integralmente il valore di "indennizzo per l'acquisizione del patrimonio impiantistico" spettante alla medesima Ascopiave S.p.A., ai sensi dell'art. 15, comma 5, del D.Lgs. 164/2000 (decreto Letta);
- il contratto di servizio sottoscritto con la società Ascopiave S.p.A., prevede che quest'ultima, alla scadenza dell'attuale concessione, abbia titolo di ricevere (o dall'eventuale diverso gestore subentrante o dal Comune, così come specificato nel disciplinare di gara) una somma pari al valore residuo del "corrispettivo una tantum per l'affidamento del servizio" inizialmente versato, così come risultante dall'offerta di gara;

ATTESO che:

- il suddetto valore residuo contrattualmente stabilito ammonta, come già detto, complessivamente ad €. 202.707,00 oltre IVA e che, secondo le intenzioni e le impostazioni della gara svolta dal Comune di Sandrigo ai sensi del D. Lgs. n. 164/2000, tra agosto e dicembre 2010, tale somma avrebbe dovuto essere totalmente ammortizzata nel tempo dai successivi gestori che di volta in volta subentravano nell'affidamento del servizio;
- il valore residuo dei beni impiantistici dalle fonti contabili (libro cespiti) dell'Ente ammonta ad € 233.117,09 al netto del fondo di ammortamento alla data del 31/12/2017 (ultimo bilancio chiuso) e che lo stesso si stima ammonti ad € 190.988,84 alla data di scadenza contrattuale (30/04/2023);

CONSIDERATO che invece, secondo l'attuale normativa ed i relativi decreti ministeriali che regolano le gare d'Ambito Territoriale Minimo (ATEM), il gestore subentrante è tenuto a farsi carico **solo** del valore di rimborso degli impianti del gestore uscente di cui acquisisce la proprietà (rif. art. 7 del D.M. 226/2011) e che tale valore di rimborso è calcolato secondo i nuovi parametri normativi in misura pari al valore di RAB (Regulatory Asset Base), ossia al valore calcolato ai fini tariffari;

CONSIDERATO altresì, per quanto attiene alla rete di proprietà comunale, che il Ministero dello Sviluppo economico ha dichiarato che *“la sede più opportuna per procedere alla vendita delle dotazioni strutturali connesse al servizio di distribuzione del gas naturale è la gara d'ambito di cui al D.M. 226/2011”* finalizzata all'individuazione del nuovo gestore del servizio di distribuzione del gas, in relazione alla quale, per espressa disposizione di legge (art. 2 del medesimo decreto ministeriale), il Comune di Schio riveste il ruolo di stazione appaltante dell'ATEM Vicenza 3;

PRECISATO che lo stesso MiSE, con una FAQ sul proprio sito, dal titolo *“Chiarimento circa la possibilità per gli Enti locali di alienare il proprio asset, costituito dalla rete e dagli impianti di distribuzione del gas naturale”* avverte che *“... omissis ... in conformità con lo spirito delle norme vigenti, il valore di trasferimento è pari al valore delle immobilizzazioni nette di località del servizio di distribuzione e misura, relativo agli impianti che vengono alienati, al netto dei contributi pubblici in conto capitale e dei contributi privati relativi ai cespiti di località (c.d. RAB), come riconosciuto dall'Autorità nella tariffa valida per la gestione d'ambito e come già spettante all'ente locale in quanto titolare della rete. Pertanto, la decisione dell'ente locale di alienare o meno la rete di proprietà pubblica non deve creare nuovi oneri a carico dei clienti finali del servizio in termini di aumento delle tariffe di distribuzione gas”*;

PRESO ATTO, pertanto:

- della distinzione che la nuova normativa opera tra il valore della stima industriale degli impianti (in sigla VIR – Valore industriale residuo), utilizzato nella gara bandita dal Comune di Sandrigo nel 2010 e sulla base del quale sono state contrattualizzate le obbligazioni reciproche tra il Comune di Salcedo ed Ascopiave S.p.A., ed il valore della cosiddetta RAB (Regulatory Asset Base);
- che, ad oggi, il valore della RAB, per il comune di Salcedo, registra uno scostamento medio inferiore del 62 – 70% rispetto al valore di stima industriale degli impianti (VIR);
- che il valore delle reti e delle strumentazioni accessorie destinate alla distribuzione del gas naturale, di proprietà del Comune di Salcedo, riferito alla data di scadenza naturale della concessione in essere (30/04/2023), determinato applicando i valori RAB vigenti, ammonta approssimativamente ad € 77.341,00;
- che il predetto valore [che secondo le intenzioni e le impostazioni della gara svolta dal Comune di Sandrigo tra agosto e dicembre 2010 avrebbe dovuto corrispondere al valore residuo del *“corrispettivo una tantum per l'affidamento del servizio”* (€ 202.707,00)], di fatto presenta uno scostamento in difetto di € 125.366,00 (202.707,00 – 77.341,00);
- che il valore residuo dei beni impiantistici dalle fonti contabili (libro cespiti) dell'Ente ammonta ad € 233.117,09 - al netto del fondo di ammortamento - alla data del 31/12/2017 (ultimo bilancio chiuso)

e che lo stesso si stima ammonti ad € 190.988,84 al netto del fondo di ammortamento, alla data di scadenza contrattuale (30/04/2023);

CONSIDERATO che la RAB del Comune di Salcedo presenta i presupposti per l'utilizzo, anche ai fini dell'alienazione dei beni patrimoniali, della RAB parametrica, calcolata secondo quanto previsto dall'art. 22, comma 1, dell'allegato A della deliberazione dell'ARERA 24.07.2014 n. 367/2014/R/Gas (c.d. rivalutazione delle RAB depresse), anche se, al momento la Determinazione 7 agosto 2018 n. 12/2018 ha rimandato ad un successivo provvedimento la definizione di dettaglio del calcolo nei casi in cui non sia disponibile la stratificazione del valore di ricostruzione a nuovo, fattispecie in cui si ritiene ricada Salcedo;

CONSIDERATO che il Comune di Salcedo è in procinto di presentare l'istanza di rideterminazione tariffaria ai sensi dell'articolo 4, comma 3, dell'Allegato A alla deliberazione dell'ARERA 24 luglio 2014, n. 367/2014/R/GAS, al fine di ottenere la rivalutazione del valore RAB di propria competenza tale per cui questo sia riallineato alle risultanze contabili dell'Ente ed, in particolare, all'importo pagato ad Ascopiave S.p.A. nel 2011 per l'acquisto della rete (giusta fattura n. 16001408 del 20.04.2011, pagata con mandato n. 237 del 21/04/2011 per l'importo € 278.626,00 oltre IVA al 20% e così per complessivi € 334.351,20);

RITENUTO che, per reperire quota parte delle risorse necessarie agli adempimenti degli obblighi contrattuali come sopra esplicitati, si debba prevedere, nel prossimo bando di gara indetto dal Comune di Schio (Stazione appaltante), la volontà di questo Ente di porre in alienazione le reti e le strumentazioni accessorie destinate alla distribuzione del gas naturale ed il conseguente obbligo a carico dell'aggiudicatario di procedere al loro acquisto (N.B.: acquisto al valore RAB vigente al momento del trasferimento in proprietà);

DATO ATTO che la volontà espressa al precedente punto di alienare le reti, impianti e le strumentazioni accessorie destinate alla distribuzione del gas naturale manifesta la disponibilità alla cessione a condizione che, in ogni caso, il valore di vendita non sia comunque inferiore al valore di mercato, riservandosi, il Consiglio Comunale, di non accettare l'esito della gara che sarà prossimamente espletata dal Comune di Schio (Stazione appaltante dell'Atem "Vicenza 3") qualora ne derivino oneri o spese a carico del bilancio comunale;

PRECISATO che:

- dall'art. 113 "*Gestione delle reti ed erogazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica*", comma 1., del D. Lgs. n. 267/2000 si **desume** che le reti e gli impianti strumentali all'erogazione del servizio di distribuzione del gas naturale di proprietà degli enti locali non sono soggetti vincolo di inalienabilità;

- secondo il parere della Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo Lombardia del 03.07.2013 n. 295/2013/PAR le reti e gli impianti relativi al servizio di distribuzione del gas naturale sono beni appartenenti al patrimonio indisponibile degli enti locali in quanto destinati ad un servizio pubblico (art. 826, comma 3, del codice civile); per tali beni la legge non prevede il vincolo dell'inalienabilità, ma solo quello della loro necessaria destinazione al servizio pubblico (art. 828, comma 2, del codice civile);

- nel suindicato parere la Corte dei conti – sez. Lombardia ha confermato la possibilità di trasferire la proprietà delle reti e impianti di distribuzione del gas appartenenti ai comuni a società che gestisce il servizio; inoltre "*evidenzia, come l'evoluzione normativa (in parte determinata da opzioni del legislatore, in parte da interventi della Corte costituzionale e, in un caso, da referendum abrogativo) abbia subito una tendenziale oscillazione tra il principio della proprietà pubblica degli impianti a rete e quello del mero collegamento funzionale della stessa all'attività di gestione del servizio, sino ad arrivare ad escludere il vincolo di inalienabilità, mutato nel più tenue obbligo di destinazione a pubblico servizio*";

- la Corte dei conti – sezione regionale di controllo Lombardia con del. N. 141/2015/PAR del 30 marzo 2015 ribadisce le conclusioni rassegnate nel citato parere n. 295/2013/PAR ritenendo che *“la proprietà degli impianti, delle dotazioni e delle reti necessarie a svolgere il servizio pubblico di distribuzione del gas naturale è essenzialmente pubblica, confluisce nel patrimonio indisponibile dell’ente locale ed è attribuibile, oltre che direttamente all’ente territoriale, a società patrimoniali totalmente partecipate dal medesimo ente, e, nei limiti del legame funzionale inscindibile tra proprietà e gestione del servizio, ai soggetti privati che posseggono i requisiti legali individuati dall’art. 14, comma 5, del D. Lgs. 23.05.2000 n. 164 per la partecipazione alle gare di affidamento del servizio alla stregua dei criteri concorrenziali”*; infatti, l’attribuzione della disponibilità in capo al privato delle reti, delle dotazioni e degli impianti di distribuzione del gas, si giustifica e si legittima esclusivamente se strettamente correlata con la durata contrattuale del regime concessorio, costituito a seguito di gara regolarmente condotta secondo i principi di tutela della concorrenza previsti dall’ordinamento interno e comunitario;

RILEVATE le indicazioni contenute nel parere della sezione regionale di controllo della corte dei Conti Lombardia 277/2016/PAR del 21.09.2016 su un caso analogo a quello in trattazione, l’Amministrazione Comunale di Salcedo si riserva di procedere con la presentazione dell’istanza di rideterminazione tariffaria ai sensi dell’art. 4, comma 3, dell’Allegato A, alla deliberazione dell’ARERA 24 luglio 2014 n. 367/2014/R/GAS;

PRECISATO che Ascopiave S.p.A. a seguito successive modifiche societarie, ad oggi è denominata **AP Reti Gas s.p.a.**,

VISTO il parere espresso sulla presente proposta di deliberazione da parte del Revisore dei Conti come risulta da nota mail in data 18.12.2018 che di seguito si trascrive integralmente:

“Il revisore, vista la proposta di delibera inerente la procedura di alienazione delle reti gas osserva quanto segue:

quanto analizzato si prospetta come una delibera di indirizzo politico/amministrativo che non contiene elementi idonei a coinvolgere gli attuali equilibri di bilancio. Tuttavia, va apprezzata la parte di delibera ove si esplica senza equivoci che l’operazione di alienazione non dovrà comportare alcun onere, né diretto né indiretto.

Questo obiettivo, a parere dello scrivente, deve ritenersi minimale ed imprescindibile, visto il settore ad alta redditività inerente le alienazioni in oggetto.

In questo contesto si auspica ragionevolmente che l’operazione che andrà a concretizzarsi in futuro determini un’utilità per il Comune di Salcedo.

Pertanto, sulla scorta di quanto osservato, non vi sono particolari rilievi da formulare rispetto alla presente delibera, riservando il giudizio definitivo agli esiti della gara la quale dovrà essere obbligatoriamente sottoposta a una futura valutazione del Consiglio comunale, previo parere degli uffici e dello scrivente”;

VISTI:

- il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- il D. Lgs. n.33/2013, modificato dal D. Lgs. n. 97/2016 – art. 30;

RICHIAMATO l’art. 42 del D. Lgs. 267/2000, ed accertato la propria competenza in merito;

RICHIAMATA la normativa vigente in materia di *“servizio pubblico di distribuzione del gas naturale”*:

- il R.D. 15 ottobre 1925 n. 2578 *“Approvazione del testo unico della legge sull’assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei comuni e delle province*;
- la Legge 14 novembre 1995 n. 481;
- il D. Lgs. 23 maggio 2000 n. 164 (c.d. Decreto Letta) *“Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell’articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144”* e s.m.i.;

- la Legge 23 agosto 2004 n. 239 (c.d. Legge Marzano) "*Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia*";
- il D.L. 1 ottobre 2007 n. 159, convertito dalla Legge 29 novembre 2007, n. 222 e successivamente modificato dalla Legge 24 dicembre 2007 n. 244;
- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE;
- la Legge 23 luglio 2009 n. 99 "*Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia*";
- la Legge 4 giugno 2010 n. 96 "*Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2009*";
- il D.Lgs. 1 giugno 2011 n. 93 "*Attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, del gas naturale e ad una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonché abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE*";
- il D.L. 22 giugno 2012 n. 83 "*Misure urgenti per la crescita del Paese*", convertito con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012 n. 134;
- il D.L. 21 giugno 2013 n. 69 "*Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia*", convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98;
- il D.L. 23 dicembre 2013 n. 145 "*Interventi urgenti di avvio del piano "Destinazione Italia", per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas ((...)), per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015*", convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 febbraio 2014 n. 9;
- il D.L. 24 giugno 2014 n. 91 "*Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea*", convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014 n. 116;
- il D.L. 31 dicembre 2014 n. 192 "*Proroga di termini previsti da disposizioni legislative*", convertito con modificazioni, dalla Legge 27 febbraio 2015 n. 11;
- il D.L. 30 dicembre 2015 n. 210 "*Proroga di termini previsti da disposizioni legislative*", convertito con modificazioni, dalla Legge 25 febbraio 2016 n. 21;
- il D.L. 30 dicembre 2016 n. 244 "*Proroga e definizione di termini*", convertito con modificazioni, dalla Legge 27 febbraio 2017 n. 19;
- la Legge 4 agosto 2017 n. 124 "*Legge annuale per il mercato e la concorrenza*"; nonché tutti i decreti ministeriali attuativi delle norme di Legge e le delibere dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (AEEGSI);

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi dai Responsabili dei servizi interessati ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000;

Con voti Favorevoli Unanimi espresso in forma palese per alzata di mano essendo n 9 i componenti presenti e votanti

D E L I B E R A

-1) **di richiamare** le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente dispositivo;

-2) **di approvare** lo stato di consistenza delle reti e degli impianti GAS del Comune di Salcedo alla data di riferimento del 31/12/2016 predisposto da AP Reti Gas S.p.A., agli atti dell'Ufficio Tecnico

(registrati al prot. com. 2645/17 in data 11.10.2017) che si intendono far parte integrante e sostanziale del presente atto anche se non materialmente allegati;

-3) **di prendere atto** che il valore residuo delle reti e delle strumentazioni accessorie destinate alla distribuzione del gas naturale, di proprietà del Comune di Salcedo, dalle fonti contabili (libro cespiti) dell'Ente ammonta ad € 233.117,09 al netto del fondo di ammortamento, alla data del 31/12/2017 (ultimo bilancio chiuso) e che lo stesso si stima ammonti ad € 190.988,84 alla data di scadenza contrattuale (30/04/2023);

-4) **di prendere atto** che il valore delle reti e delle strumentazioni accessorie destinate alla distribuzione del gas naturale, di proprietà del Comune di Salcedo, riferito alla data di scadenza naturale della concessione in essere (30.04.2023), determinato applicando i valori RAB vigenti, ammonta approssimativamente ad € 77.341,00;

-5) **di prendere e dare atto** che il Comune di Salcedo è in procinto di presentare l'istanza di rideterminazione tariffaria ai sensi dell'articolo 4, comma 3, dell'Allegato A alla deliberazione dell'ARERA 24 luglio 2014, n. 367/2014/R/GAS, al fine di ottenere la rivalutazione del valore RAB di propria competenza tale per cui questo sia riallineato alle risultanze contabili dell'Ente ed, in particolare, all'importo pagato ad Ascopiave S.p.A. nel 2011 per l'acquisto della rete (giusta fattura n. 16001408 del 20.04.2011, pagata con mandato n. 237 del 21/04/2011 per l'importo € 278.626,00 oltre IVA al 20% e così per complessivi € 334.351,20), **il tutto in coerenza con le indicazioni contenute nel parere della Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti Lombardia 277/2016/PAR del 21.09.2016 su un caso analogo a quello in trattazione;**

-6) **di dare atto** che la RAB del Comune di Salcedo presenta i presupposti per l'utilizzo, anche ai fini dell'alienazione dei beni patrimoniali, della RAB parametrica, calcolata secondo quanto previsto dall'art. 22, comma 1, dell'allegato A alla deliberazione dell'ARERA 24 luglio 2014, n. 367/2014/R/GAS (c.d. rivalutazione delle RAB depresse), anche se, al momento la determinazione 7 agosto 2018 n. 12/2018 ha rimandato ad un successivo provvedimento la definizione di dettaglio del calcolo nei casi in cui non sia disponibile la stratificazione del valore di ricostruzione a nuovo, fattispecie in cui si ritiene ricada Salcedo;

-7) **di disporre** che, relativamente al valore di rimborso spettante al gestore uscente AP Reti Gas S.p.A., l'importo previsto nel contratto di servizio al punto 6.4. lett. "b", pari ad € 202.707,00 oltre IVA di legge, a titolo di sconto del corrispettivo *una tantum* per l'affidamento del servizio, sia riconosciuto nella sua interezza dal Comune di Salcedo all'atto del trasferimento della concessione all'aggiudicatario della gara d'ambito;

-8) **di disporre**, l'alienazione delle [--_Hlk528233471--]reti e delle strumentazioni accessorie destinate alla distribuzione del gas naturale di proprietà del Comune di Salcedo, elencate nella documentazione citata al punto 2, al fine di reperire quota parte delle risorse necessarie agli adempimenti degli obblighi contrattuali come in premessa esplicitati,

-9) **di richiedere** al Comune di Schio, nell'ambito del bando di gara che sarà prossimamente indetto ai fini dell'individuazione del futuro gestore affidatario del servizio di distribuzione del gas naturale nell'ambito denominato ATEM "*Vicenza 3 Valli dell'Astico, Leogra, Timonchio*", di:

- prevedere la volontà di alienare le reti di cui al suddetto punto 8;
- prevedere l'obbligo, a carico del futuro aggiudicatario, di acquisto delle reti e delle strumentazioni accessorie destinate alla distribuzione del gas naturale di proprietà del Comune di Salcedo, al momento del subentro all'attuale concessionario (30/04/2023), al valore delle fonti contabili, salvo che l'ARERA non ridetermini il nuovo valore RAB che la

Ditta subentrante dovrà riconoscere; in ogni caso la ditta subentrante dovrà riconoscere il maggior valore tra il valore delle fonti contabili e quello della RAB rivista dall'ARERA;

-10) **di confermare** con il presente atto deliberativo, che la propria volontà ad alienare le reti, impianti e le strumentazioni accessorie destinate alla distribuzione del gas naturale, viene manifestata a condizione che il valore di vendita non sia comunque inferiore al valore di mercato, o comunque ad un valore per il quale l'operazione in oggetto comporti oneri o spese a carico del bilancio comunale, con la precisazione che l'Ente comunale si riserva le più appropriate forme di ricorso nei confronti della Stazione Appaltante (Comune di Schio) in subordine alle procedure ed al bando di gara che la stessa andrà ad espletare prossimamente;

-11) **di precisare** che il Comune di Salcedo è in procinto di presentare l'istanza di rideterminazione tariffaria ai sensi dell'articolo 4, comma 3, dell'Allegato A alla deliberazione dell'ARERA 24 luglio 2014, n. 367/2014/R/GAS, al fine di ottenere la rivalutazione del valore RAB di propria competenza tale per cui questo sia riallineato alle risultanze contabili dell'Ente ed, in particolare, all'importo pagato ad Ascopiave S.p.A. nel 2011 per l'acquisto della rete (giusta fattura n. 16001408 del 20.04.2011, pagata con mandato n. 237 del 21/04/2011 per l'importo € 278.626,00 oltre IVA al 20% e così per complessivi € 334.351,20);

-12) **di approvare** la documentazione finalizzata a presentare l'istanza di rideterminazione tariffaria ai sensi dell'articolo 4, comma 3, dell'Allegato A alla deliberazione dell'ARERA 24 luglio 2014, n. 367/2014/R/GAS, come da allegati sub A alla presente per farne parte integrante e sostanziale; (*file "Relazione patrimoniale VI3 Salcedo_signed.pdf"*)

-13) **di prendere atto** che l'alienazione delle reti e delle strumentazioni accessorie destinate alla distribuzione del gas naturale di proprietà del Comune di Salcedo alla data del 30/04/2023, non possa avvenire ad un valore inferiore ad € 190.988,84 pari al valore contabile iniziale al netto del fondo di ammortamento;

-14) **di dare atto** che il Comune di Salcedo non ha predisposto gli Elementi Programmatici di Sviluppo della Rete Comunale, in quanto allo stato attuale non ci sono le condizioni per prevedere attendibilmente sviluppi urbanistici futuri del territorio dal 2023 in poi, e che la Stazione Appaltante provvederà a formulare il Documento Guida per gli Interventi di Estensione, Manutenzione e Potenziamento della Rete tenendo conto di ciò;

-15) **di prendere atto** della stima del valore di rimborso alla data del 30/04/2023 da riconoscere al gestore uscente, quantificato in € 51.202,00, come dettagliatamente rappresentato nei documenti tecnici agli atti dell'Ufficio Tecnico (registrati al prot. com. 3150/18 in data 15.11.2018) che si intendono far parte integrante e sostanziale del presente atto anche se non materialmente allegati

-16) **di dare atto** che tutti gli importi di cui sopra sono stati indicati al netto dell'IVA, fatti salvi quelli ove specificatamente citata;

-17) **di demandare** agli uffici competenti i successivi provvedimenti attuativi della presente deliberazione, in particolare il recepimento del registro dei cespiti ammortizzabili della rete di distribuzione del gas così come approvato con il dispositivo di cui al punto 11;

-18) **di trasmettere** copia del presente atto al Comune di Schio in qualità di stazione appaltante;

-19) **di dichiarare**, con separata votazione, con voti favorevoli unanimi, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, al fine di dare seguito con tempestività agli ulteriori adempimenti di legge;

* * * * *

OGGETTO: SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE NELL'AMBITO DENOMINATO ATEM VICENZA 3 - VALLI DELL'ASTICO, LEOGRA E TIMONCHIO. APPROVAZIONE DELLO STATO DI CONSISTENZA DELLA RETE AL 31.12.2016 ED ALIENAZIONE DI RETI, IMPIANTI E STRUMENTAZIONI ACCESSORIE, DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI SALCEDO, DESTINATE ALLA DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE, MEDIANTE LA PROCEDURA DI GARA D'AMBITO "VICENZA 3";

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità;

Comune di Salcedo, lì 19/12/2018

Il Responsabile del Settore
Covolo Geom Maurizio
F.to

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio , esprime PARERE in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE della sopra estesa proposta di deliberazione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 49 e 147-bis del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i..

lì 19/12/2018

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dalla Valle Rag. Maria Chiara

F.to

Letto, confermato e sottoscritto,

Il Presidente
F.to p.i. Giovanni Antonio Gasparini

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Renato Graziani

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio dal 21/12/2018 al 05/01/2019 per quindici giorni consecutivi, ai sensi del primo comma art. 124 del D.Lgs. N.267/2000.

Comune di Salcedo, lì 21/12/2018

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Renato Graziani

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. La deliberazione stessa diverrà esecutiva il giorno 31/12/2018, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.

Lì, 21/12/2018

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Renato Graziani

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Lì 21/12/2018

Il Responsabile del Procedimento
Biancarosa Villanova